

SPETT.LE COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
UFFICIO STAMPA
VIALE ROMANIA N. 45
00197 ROMA
PEC: crm40007@pec.carabinieri.it
redazioneweb@carabinieri.it

E P.C. SPETT.LE COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE SELEZIONE E RECLUTAMENTO
UFFICIO CONCORSI E CONTENZIOSO
VIALE ROMANIA N. 45
00197 ROMA
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

COMUNICAZIONE INVIATA A MEZZO PEC AI SEGUENTI INDIRIZZI:

- crm40007@pec.carabinieri.it
- redazioneweb@carabinieri.it
- cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: TAGLIAFERRI RENATO C/ MINISTERO DELLA DIFESA ED ALTRI (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-BIS, N.R.G. 13312/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I BIS, ORD. 24 FEBBRAIO 2020, N. 2421).

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857), nella qualità di difensore del Sig. **Tagliaferri Renato** nato a Napoli l'11 febbraio 1998 (C.F. TGLRNT98B11F839C) e residente a Roccasecca (FR) in via Domenico Torriero n. 33, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 24 febbraio 2020 n. 2421 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 13312/2019

PREMESSO CHE

Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. Tagliaferri ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: “- *del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 375064/2-11 del 17 settembre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma*

quadriennale” in quanto “ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un valore di bilirubina indiretta >4 mg/dl;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla “lettera B) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie” della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui, al punto 4), annovera tra le cause di non idoneità “I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea, tra cui la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 20” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3-4 AV-EM alla “iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (>4 mg/dl e fino a 5 mg/dl)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per

l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4", nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel. presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente".

Con successivo atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 13312/2019, identico al ricorso introduttivo, il Sig. Tagliaferri ha chiesto l'annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché: *"- del decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;*

- delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente".

Con Ordinanza collegiale n. 2421 del 24 febbraio 2020, resa in esito all'udienza del 19 febbraio 2020, il T.A.R. del Lazio ha *“Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a; Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza; Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza”*.

Premesso, altresì, che **controinteressati** sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie finali di merito del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale”, pubblicato in G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019, già depositate in atti di causa e che SI ALLEGANO ALLA PRESENTE RICHIESTA.

Tanto premesso il sottoscritto avv. Claudia Caradonna, nella qualità anzidetta

CHIEDE

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza collegiale, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito web di Codesto Spett.le Comando dell'Arma dei Carabinieri, la pubblicazione **entro e non oltre il prossimo 10 marzo 2020** – e da permanere fino all'esito del giudizio – **della presente richiesta di notifica per pubblici proclami**, nonché dei seguenti atti che si allegano:

- Ricorso incardinato al T.A.R. Lazio, Sez. I Bis, R.G. n. 13312/2019;
- Ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I Bis n. 2421/2020;
- Graduatorie finali di merito del concorso, contenenti elenco nominativo dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami.

CHIEDE

Inoltre il rilascio di **attestazione di avvenuta pubblicazione** sul sito internet dell'Amministrazione della documentazione di cui sopra con specificazione della data di pubblicazione da inoltrare al seguente indirizzo pec: avv.claudiacaradonna@pec.it, **entro e non oltre il prossimo 10 marzo 2020** in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di cui alla Ordinanza n. 2421/2020.

Palermo, 24 febbraio 2020

Avv. Claudia Caradonna